

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28639 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MASINI TIZIANO
Data Udiienza: 09/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Galante Gabriele nato a TARQUINIA il 23/03/1981

avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Ancona

Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;

dato atto che è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato Gabriele Galante penalmente responsabile del delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1, 222, e 223, legge fall., a lui contestato al capo 2) dell'imputazione in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Gabredil s.a.s. di Galante Gabriele & C., dichiarata fallita il 17 dicembre 2013, per aver distratto somme

prelevate dalla cassa per finalità estranee alla gestione per complessivi euro 43.744,60, nonché beni mobili del valore complessivo di euro 3.320.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Galante, a firma dell'avv. Simeone Valentini, si compone di sette motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 219, terzo comma, legge fall., per erroneo diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il valore complessivo delle condotte contestate, pari a euro 47.064,60, avrebbe infatti rappresentato circa il 3,6% dell'attivo fallimentare accertato (euro 1.301.454,02), e la Corte d'appello, pur riconoscendo che l'importo non era particolarmente elevato, avrebbe negato l'attenuante senza svolgere alcuna valutazione comparativa con la consistenza complessiva del patrimonio sociale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede di apprezzare la concreta incidenza della condotta sulla massa dei creditori.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in ordine alla ritenuta natura distrattiva dei prelevamenti di denaro contante. La Corte d'appello avrebbe riconosciuto la plausibilità della spiegazione fornita dalla difesa — pagamento di straordinari ai dipendenti e di compensi al socio accomandante Baldo Giovanni — sulla base della deposizione della teste La Pietra, ritenuta attendibile, ma avrebbe ritenuto che tale spiegazione non potesse giustificare l'intero ammontare delle somme prelevate, disattendendo la stessa fonte dichiarativa nella parte in cui descriveva la prassi aziendale di corrispondere gli straordinari in contanti ad altri lavoratori, operando in tal modo una valutazione frazionata e selettiva, ritenendo attendibile il teste solo per le parti della dichiarazione compatibili con l'ipotesi accusatoria e disattendendone altre senza adeguata motivazione; avrebbe inoltre erroneamente valorizzato l'assenza di documentazione contabile come elemento a sfavore della difesa, laddove tale assenza era del tutto coerente con la natura irregolare dei pagamenti descritti dalla prova testimoniale.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa del curatore fallimentare Minnetti e delle risultanze dell'allegato 20 alla relazione ex art. 33 legge fall.. Il curatore avrebbe espressamente ammesso di non essere in grado di stabilire la reale destinazione delle somme, avendone ricostruito la natura distrattiva attraverso un mero esercizio logico. I prelevamenti mensili medi (pari a circa euro 5.000) sarebbero peraltro pienamente compatibili con la corresponsione del compenso al Baldo (euro 2.000-2.500 mensili) e degli straordinari agli altri dipendenti; la Corte avrebbe inoltre fondato

le proprie conclusioni su una somma (euro 43.744,60) diversa da quella risultante dall'allegato 20 (euro 41.470).

2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione dei beni mobili del valore complessivo di euro 3.320,00, contestando che il mero mancato rinvenimento dei beni da parte del curatore e la mancata dimostrazione del versamento nelle casse della società del ricavato della loro eventuale vendita potesse costituire prova sufficiente della distrazione, in assenza di accertamento circa la loro effettiva destinazione, e che la sola differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita dell'autovettura Peugeot 307 potesse ritenersi indice di condotta distrattiva, nonostante la svalutazione economica di un'autovettura sia circostanza del tutto fisiologica. La Corte avrebbe peraltro ommesso di valutare la reale offensività della condotta contestata, anche ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., in relazione al valore dei beni asseritamente distratti ed al contesto nel quale si collocherebbero i fatti contestati.

2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, contestando che il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione potesse essere automaticamente desunto dall'ingiustificatezza contabile dei prelevamenti, senza verificare la concreta consapevolezza dell'imputato di destinare i beni a finalità estranee all'impresa, tenuto conto delle dichiarazioni spontanee di Galante circa la propria inesperienza, lo stato depressivo e il progressivo distacco dalla gestione societaria.

2.6. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" di cui agli artt. 533 e 530 cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata si fonderebbe su una ricostruzione meramente ipotetica delle somme prelevate, elaborata dal curatore fallimentare con un mero "esercizio logico", e su una lettura parziale delle risultanze documentali, e ometterebbe al contempo di confrontarsi con la ricostruzione alternativa e plausibile emergente dalle dichiarazioni della La Pietra. In tale contesto probatorio la pronuncia di condanna si porrebbe in evidente contrasto con la regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", vista la plausibilità della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.

2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva per illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante audizione del consulente giuslavorista della società, dott. Gennari, la cui deposizione avrebbe consentito di chiarire le modalità di gestione dei rapporti di lavoro e di pagamento degli straordinari, circostanza centrale ai fini dell'accertamento della natura distrattiva dei prelevamenti. La Corte avrebbe respinto la richiesta con motivazione meramente formale — il teste non

era stato inserito in lista e l'audizione era stata chiesta ex art. 507 cod. proc. pen.
— senza valutarne la concreta decisività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare seguito (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353 – 01), allorché, in cassazione, il procedimento si svolga in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria. Il principio è stato ripreso da Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01 che, pur pronunciandosi sul rito cartolare "emergenziale", ha inteso fornire un chiarimento di ordine generale: il codice di autoregolamentazione collega l'impedimento per astensione alla "presenza" del difensore in udienza, sicché, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione.

3. Occorre allora affrontare, per primo, l'ultimo motivo di ricorso, di carattere processuale, che attiene alla reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento con l'escussione del consulente giuslavorista della società, genericamente formulata con l'atto di appello, senza circostanziare le ragioni per le quali il patrimonio di conoscenze dell'ex consulente giuslavorista della società fallita, tale dr. Gennari, avrebbe potuto includere l'illegittima corresponsione di stipendi "fuoribusta" a Baldo Giovanni, socio accomandante, e ad altri non meglio indicati lavoratori subordinati.

L'aspecificità del motivo di gravame, con intuibili refluenze sulla valutazione di decisività dell'apporto probatorio, si è trascinata anche con il ricorso per cassazione.

3.1. È bene ricordare che l'operatività dell'istituto processuale della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, co. 1, cod. proc. pen.,

può ricorrersi, cioè, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori appresi siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia potenzialmente irrinunciabile per l'intrinseca capacità di eliminazione delle eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a porre in discussione le risultanze ritenute fondamentali per la decisione (cfr. per tutte, Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Rv. 227494). Sostanzialmente, il giudice dell'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova (art. 6, comma 3, lett. d, della CEDU e 111 comma 2 Cost.), o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr. sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977; conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).

In altre parole, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (*ex multis*, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923).

3.2. E, con particolare riferimento alla regolamentazione del processo di primo grado, è principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal collegio, che in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione di pertinenza e rilevanza, correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice; pertanto, l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere

sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv.275149).

La Corte d'appello, con esposizione non illogica, si è espressa nel senso della non indispensabilità dell'integrazione probatoria, e l'esercizio della relativa opzione è attribuito esclusivamente alle facoltà del giudice di merito. In un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le pronunce dei gradi di merito possono essere lette in un *unicum* argomentativo, del resto, i profili centrali dei rilievi difensivi sono stati compiutamente vagliati con proposizioni esaurienti, che di qui a breve saranno ripercorse con l'esame delle rimanenti doglianze.

4. Il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di metodo devono essere trattati immediatamente dopo, non possono essere accolti.

Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L'obbligo che grava sull'amministratore dell'impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi, ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).

La costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria costituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, viola la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali. Il lavoro "nero" costituisce quindi "oggettivamente", una modalità di gestione alternativa delle risorse sociali,

attraverso la quale, in contrasto con la legge e con le norme statutarie, viene impiegata forza lavoro, non assunta dalla società, ed integrante una vera e propria forma di "distrazione" perché la retribuzione viene effettuata con capitali sociali non regolarmente registrati» (Sez. 5, 47561 del 11/10/2016, Morosi, Rv. 268700 – 01, in motivazione; conf. Sez.5, n. 7477 del 14/02/2025, Defina, n.m.).

Ne consegue che, per neutralizzare un'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è possibile fornire valida giustificazione del distacco di risorse societarie con l'allegazione dell'avvenuto versamento di retribuzioni "in nero", tanto più se l'obiezione difensiva sia sfornita di puntuali e rigorosi riscontri, di carattere anche extracontabile, sulla entità, sulle modalità adottate, sulle finalità di natura sociale e sulla collocazione temporale delle assunte erogazioni.

I provvedimenti in rassegna sono a tal proposito piani e convergenti ed immuni da censure in sede di legittimità. La prima sentenza ha, da un lato, osservato che la deduzione difensiva è "priva di alcuna evidenza probatoria" e, per altro verso, ha ritenuto non conducente la deposizione della moglie dell'imputato, Pietra Marianna, in quanto costei ha lavorato per la fallita "dal 2010 al 2012" e non ha potuto riferire sulle "effettive finalità dei prelievi dalla cassa societaria fino al momento del fallimento"; ha infine decisamente escluso la corrispondenza dei presunti pagamenti "in nero" con l'entità della somma distratta dalle casse, pari ad euro 43.744,60. La Corte di merito si è allineata alla valutazione dei primi giudici (pag.6) e, quanto ai pretesi emolumenti corrisposti a Baldo Giovanni, pur senza respingerne in assoluto l'ipotizzabilità, ne ha sottostimato l'eventuale incidenza ai fini del decidere, in considerazione dell'impossibilità di compararne la prospettata quantificazione con l'ammontare dei prelevamenti in contestazione, concentrati nell'arco di pochi mesi e, in ogni caso, non rispondenti alle cifre dei salari che, in tesi difensiva, si è assunto pagate a costui.

Analoghe riflessioni possono essere riservate alle censure che hanno investito la completezza della motivazione a riguardo dell'avvenuta distrazione dei beni strumentali della società fallita, non rinvenuti dalla curatela e di ingiustificata estromissione dal patrimonio dell'impresa. Anche a tal proposito le sentenze in commento hanno ragionatamente dato risalto alla carenza di prova, che il ricorrente non ha offerto, della destinazione dei singoli cespiti o del ricavato della loro alienazione.

Le argomentazioni difensive dissentono, nel complesso espositivo, dall'impostazione prescelta dai giudizi di merito e tendono ad elaborare una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, senza tenere in debito conto che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare

percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (*ex pluribus*, Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.

Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né – contrariamente a quanto assunto nel ricorso – lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348).

Le censure dispiegate in ricorso, per il vero assertive e sganciate dalle acquisizioni processuali esaminate dalle decisioni del merito, aspirano esclusivamente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, secondo una tecnica redazionale inammissibile in sede di legittimità. Occorre rimarcare che non sono consentite nel giudizio di Cassazione le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivisitazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. *ex plurimis*, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., *ex plurimis*, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Occorre poi aggiungere che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, sottrattosi al contraddittorio, non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame e non sono idonee a confutare il quadro probatorio complessivamente considerato (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911).

La sentenza impugnata ha dato contezza, in modo ineccepibile, degli indicatori che orientano per la sussistenza della consapevolezza e volontà, da parte del

ricorrente, di dare ai denari e alle disponibilità dell'impresa una destinazione anticonservativa e contrastante con l'esigenza di tutela delle aspettative creditorie.

6. Il primo motivo del ricorso, che ha dedotto vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, in parte generico, non può trovare accoglimento.

La sentenza della Corte territoriale si è allineata al principio di diritto ormai costante in base al quale, in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403).

Nel caso di specie, in cui si è accertata una distrazione globale di un importo di oltre 46.000 euro, rimane esente dalle critiche del vaglio di legittimità la replica fornita dalla Corte d'appello, che, pur stimando non ingente il pregiudizio arrecato, ha ritenuto di non poter comunque accedere ad un apprezzamento riduttivo di "speciale tenuità" del danno, in considerazione dell'impatto non irrilevante della sottrazione delle risorse sul riparto dell'attivo in sede concorsuale.

Sul punto, le proteste difensive si riducono a sterili note di dissenso, dal momento che, per un verso, l'addotta necessità di raffronto tra le attività e le passività evoca il parametro della "differenza tra attivo e passivo" che il consolidato orientamento di questa Corte ha inteso abbandonare ai fini della ponderazione dell'entità del danno patrimoniale provocato alla massa dei creditori; e, per altro verso, il dato contabile che si assume annotato nella relazione del curatore fallimentare si rivela meramente assertivo, perché ad esso non fa cenno il tenore delle motivazioni dei giudizi di merito, e perché, secondo il principio dell'autosufficienza dell'atto di impugnazione, il documento, di cui si è lamentato il travisamento, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso per cassazione.

Si è invero ripetutamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,

i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071; conf. Sez. 4 n. 46979 del 2015, Bregamotti, Rv. 265053).

7. Il quinto motivo, fondato sulla violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito ed è manifestamente infondato.

Il Collegio ribadisce che la formula dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicata nell'art. 192 cod. proc. pen.) non può tradursi nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un'attività di riconsiderazione del merito della responsabilità, esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può invece essere invocata in cassazione solo ove trovi riscontro in una illogicità manifesta e demolitiva del tessuto motivazionale. Invero, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrina, in modo severo, la tenuta della motivazione, così da esaltarne un'aporia non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la resistenza del ragionamento giustificativo della condanna. Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole”, operi in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere evocato per ottenere una rivisitazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è deducibile solo quando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

Nel caso in esame, il rilievo del mancato rispetto della regola di giudizio si rivela di per sé inconcludente, dal momento che gli altri motivi di ricorso non sono risultati idonei ad evidenziare fratture decisive del percorso motivazionale che ha condotto alla decisione di condanna.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 09/06/2026.

Il Consigliere estensore
Tiziano Masini

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale